

D.P.Reg. 1 luglio 2010, n. 0150/Pres. ⁽¹⁾.

L.R. n. 6/2003. Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), concernente il sostegno ai privati fruitori di ammortizzatori sociali nel pagamento degli interessi di mora dei mutui stipulati per la casa di abitazione.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 2010, n. 35.

Il Presidente

Premesso che l'articolo 10, comma 1 bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente all'entrata in vigore della *legge regionale 4 giugno 2009, n. 11* (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione;

Visto l'articolo 10, comma 1-ter della *legge regionale n. 6/2003*, in base al quale i citati contributi sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della *legge regionale n. 11/2009*, non abbia pagato dal 1° luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali;

Visto il testo allegato recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003 n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), concernente il sostegno ai privati fruitori di ammortizzatori sociali nel pagamento degli interessi di mora dei mutui stipulati per la casa di abitazione";

Visto l'articolo 12 della sopra citata *legge regionale n. 6/2003*, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la Delib.G.R. 23 giugno 2010, n. 1248 che ha approvato in via definitiva il Regolamento suddetto;

Ritenuto di emanare il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), concernente il sostegno ai privati fruitori di ammortizzatori sociali nel pagamento degli interessi di mora dei mutui stipulati per la casa di abitazione";

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme Delib.G.R. 23 giugno 2010, n. 1248;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), concernente il sostegno ai privati fruitori di ammortizzatori sociali nel pagamento degli interessi di mora dei mutui stipulati per la casa di abitazione” nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
 3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
-
-

Allegato

Regolamento di esecuzione dell'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), concernente il sostegno ai privati fruitori di ammortizzatori sociali nel pagamento degli interessi di mora dei mutui stipulati per la casa di abitazione

Articolo 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1-bis, della *legge regionale 7 marzo 2003, n. 6* (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a sollievo degli interessi di mora maturati e non pagati, a causa di difficoltà finanziarie dovute alla fruizione degli ammortizzatori sociali, dai titolari di contratti di mutuo per la casa di abitazione.

2. Il contributo in conto capitale è pari agli interessi di mora maturati e non pagati nel periodo decorrente dall'1 luglio 2008 all'11 giugno 2009.

3. Il contributo è erogato in unica soluzione alla banca mutuante in nome e per conto del soggetto beneficiario del contributo.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ammortizzatori sociali: i trattamenti riconosciuti in base alla vigente normativa nazionale per le ipotesi di riduzione, sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ivi compresi gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) mutuo per la casa di abitazione: mutuo bancario, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al completamento di costruzione, al recupero o al completamento del recupero di alloggio adibito a residenza del soggetto richiedente il contributo e situato sul territorio regionale;

c) casa di abitazione: alloggio di proprietà, adibito ad abitazione e residenza del soggetto richiedente il contributo. L'immobile non deve possedere caratteristiche "di lusso", come definite dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

Articolo 3 *Requisiti soggettivi.*

1. I soggetti privati che chiedono il contributo devono possedere, alla data della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere maggiorenni;

b) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

c) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale di cui uno in regione;

d) essere pieni proprietari o comproprietari dell'alloggio oggetto del mutuo per la casa di abitazione;

e) non essere proprietari o nudi proprietari per l'intero di altra abitazione ubicata sul territorio nazionale;

f) essere residenti nell'alloggio oggetto del mutuo per la casa di abitazione;

g) essere intestatari o cointestatari del mutuo per la casa di abitazione;

h) aver fruito di ammortizzatori sociali nel periodo dal 1° luglio 2008 all'11 giugno 2009.

2. Per i corregionali all'estero ovvero per i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate o le Forze di polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1 lettera c).

Articolo 4

Cumulabilità con altre agevolazioni.

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che abbiano la medesima finalità.

Articolo 5

Competenze e responsabili del procedimento.

1. Ai fini del Titolo I, Capo II della *legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) gli adempimenti connessi alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 4 sono di competenza della Direzione centrale ambiente e Lavori pubblici - Servizio Edilizia residenziale;

b) la ricezione e l'istruttoria delle domande presentate nonché la concessione, la determinazione e l'erogazione del contributo, sono di competenza di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., d'ora in poi Mediocredito.

Articolo 6

Presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo sono presentate a Mediocredito, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, a mani o a mezzo raccomandata AR, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ai sensi dell'*articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000*, qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata AR, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata AR pervenga a Mediocredito entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. È possibile presentare solo una domanda di contributo in riferimento al medesimo mutuo per la casa di abitazione.
4. La domanda di contributo è redatta sul modello di cui all'allegato A e deve indicare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3 che, nei casi consentiti dalla legge, possono essere attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Alla domanda è allegata la dichiarazione della banca mutuante di cui all'allegato B che quantifica gli interessi di mora maturati e non pagati nel periodo dal 1° luglio 2008 all'11 giugno 2009 a fronte del mutuo per la casa di abitazione e recante le modalità di accreditamento del contributo.
6. I soggetti richiedenti il contributo sono tenuti a comunicare a Mediocredito ogni variazione del domicilio eletto, ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

Articolo 7

Ammissione a contributo e prenotazione delle risorse.

1. Mediocredito, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1, verifica la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità a contributo della domanda sulla base della documentazione presentata unitamente alla domanda stessa.
2. Qualora Mediocredito ravvisi l'incompletezza della documentazione presentata ovvero cause che non consentano l'ammissibilità al contributo, ne dà comunicazione al soggetto richiedente assegnando, per una sola volta, un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti, a pena di rigetto della domanda.

3. Esaurita l'istruttoria delle domande presentate, Mediocredito inoltra alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale l'elenco delle domande ammissibili a contributo recante gli importi di contributo spettanti nonché l'elenco delle domande rigettate.

4. La Regione provvede all'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili a contributo e di quelle rigettate ed alla prenotazione delle risorse ai fini della concessione dei contributi con le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 8

Concessione, determinazione ed erogazione del contributo.

1. Mediocredito, entro sessanta giorni dall'approvazione degli elenchi cui all'articolo 7, comma 4, procede alla concessione ed alla determinazione dei contributi nonché formula, alla Direzione centrale ambiente e Lavori pubblici - Servizio Edilizia residenziale, la richiesta di accreditamento dei fondi necessari alla liquidazione degli stessi.

2. Mediocredito versa il contributo alla banca mutuante in nome e per conto del beneficiario, mediante accredito su conto corrente bancario entro quindici giorni dalla data di ricezione dei fondi trasferiti dalla Regione.

Articolo 9

Rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla *legge regionale n. 7/2000*.

Articolo 10

Rinvio dinamico.

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 11

Rapporti con Mediocredito.

1. I rapporti tra la Regione e il Mediocredito sono regolati dalla convenzione di cui all'*articolo 11 comma 6 della legge regionale n. 6/2003*.

Articolo 12

Modulistica.

1. Alle eventuali modifiche della modulistica prevista dal presente regolamento, si provvederà con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici.

Articolo 13

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'art. 6 del Regolamento)

Domanda di contributo

Scarica il file

Allegato B
(riferito all'art. 6 del Regolamento)

Dichiarazione bancaria

Scarica il file